

ADABELLA GRATANI

**DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA CON EFFETTI
IN DIVERSI STATI: INDIVIDUAZIONE
DEL GIUDICE COMPETENTE**

Estratto da

Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali
Anno XXXIV - N. 2 - 1995
diretto da: G. M. Ubertazzi e F. Capelli

EDITORIALE SCIENTIFICA

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA CON EFFETTI IN DIVERSI STATI: INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE

Il reato di diffamazione a mezzo stampa, disciplinato nel nostro ordinamento all'art. 596 bis del codice penale, sussiste allorché il giornalista consapevole della falsità della notizia e della palese inidoneità della fonte informativa proceda ugualmente alla sua pubblicazione avendo altresì presente il soggetto o i soggetti che la notizia pubblicata è atta a diffamare¹.

Nella previsione in esame la giurisprudenza nazionale è solita ravvisare un illecito civile, consistente nella lesione del diritto all'identità personale (identificabile «nell'alterazione, nell'offuscamento, nel travisamento del proprio patrimonio intellettuale politico, sociale, religioso, ideologico e professionale») ed una fattispecie penale caratterizzata dalla lesione di identica natura ma realizzata mediante l'offesa alla reputazione².

In relazione alle pretese risarcitorie, conseguenti al riconoscimento della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, il diritto della persona danneggiata dal reato al risarcimento dei danni non patrimoniali ha natura civilistica. Tali danni vengono riconosciuti a titolo di risarcimento per le sofferenze patite nella sfera morale del soggetto leso e sono commisurati a taluni parametri che la casistica giurisprudenziale³ suole ravvisare nelle condizioni sociali del danneggiato, nella sua collocazione professionale, nell'immagine pubblica o sociale, nelle ripercussioni sofferte a causa della pubblicazione, nell'utile ricavato dalla stessa, nella gravità del fatto addebitato, nella collocazione e nel risalto della notizia diffamatoria, nell'ambito di diffusione in generale sia sul piano nazionale sia su quello internazionale.

Benché la tutela apprestata in tema di reato di diffamazione sia prevalen-

¹ M. Chiarolla, *Delitto (diffamazione a mezzo stampa) e castigo (risarcimento del danno): istruzione per l'uso*, in *Foro it.*, 1995, c. 1027. V. inoltre *Repertorio Foro it.*, 1991, voce *Ingiuria e diffamazione*.

² Una diversa corrente giurisprudenziale e dottrinale considera sempre indispensabile la veridicità delle affermazioni reputate diffamatorie. Per una chiara delimitazione dei due orientamenti e delle implicazioni generali da essa derivanti v. Fiandaca, *Nuove tendenze repressive in materia di diffamazione a mezzo stampa*, in *Foro it.*, 1984, II, c. 531; Cass. civ. 6 aprile 1993, n. 4109, in *Foro it.*, 1993, II, c. 2217; Cass. 11 giugno 1992 n. 7154; v. anche Roppo-Simone, *Diffamazione per mass media e responsabilità civile dell'editore*, in *Foro it.*, 1992, c. 2127.

³ Tra le ultime v. Cass. 1 marzo 1993 n. 2491.

temente limitata ai danni patiti nell'ambito del territorio nazionale di appartenenza, occorre rilevare che, in virtù dei moderni mezzi di comunicazione, le notizie circolano e si diffondono celermente anche negli altri Paesi, assumendo così risvolti interessanti dal punto di vista della rilevazione della fattispecie e della relativa disciplina. Non vi è dubbio che la ripercussione di una notizia diffamatoria a livello internazionale comporta, per il soggetto leso che voglia proteggere la propria sfera dei diritti personali da qualsiasi abuso, il sorgere di talune problematiche quali la difficoltà di dimostrare il danno patito, di invocare la tutela più idonea che lo risarcisca del torto subito, ed ancor prima, di adire un unico giudice competente a conoscere dell'intera fattispecie verificatasi all'interno dei vari Paesi.

La competenza giurisdizionale in materia di diffamazione a mezzo stampa viene attribuita con riferimento al luogo ove l'*eventum delicti* si è verificato. L'enunciazione di un simile principio si traduce, in via empirica, nell'attribuire la competenza a conoscere di una medesima fattispecie, quale è quella del reato di diffamazione a mezzo stampa internazionale, a più di un giudice, ovvero al giudice di ogni Stato in cui la persona offesa ritenga di aver subito il danno.

La Corte di giustizia nella presente fattispecie è stata adita, ancora una volta, per interpretare la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» contemplata nell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La Convenzione del 1968, stipulata in base all'art. 220 del Trattato Ce, impegna le Parti contraenti a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie. La Convenzione in esame ha subito, nel corso degli anni, varie modifiche e adattamenti a seguito dell'adesione della Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord⁴, della Grecia⁵, della Spagna e del Portogallo⁶. È da rilevare, altresì, che taluni principi

⁴ Il Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno aderito alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia con la Convenzione di adesione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in *Guce* n. L 304 del 30 ottobre 1978.

⁵ La Repubblica ellenica ha aderito successivamente alla Convenzione di Bruxelles del 1968 con gli adattamenti apportati a seguito dell'entrata dei Paesi di cui *supra*, nota 1, con la Convenzione di Lussemburgo del 25 ottobre 1982, in *Guce* n. L 388 del 31 dicembre 1982.

⁶ Il Regno di Spagna e il Portogallo hanno aderito alla Convenzione di Bruxelles del 1968 ed alle successive modifiche mediante la Convenzione di Donostia San Sebastian del 26 maggio 1989, in *Guce* n. L 189 del 28 luglio 1990.

della Convenzione di Bruxelles sono stati estesi anche ai Paesi Efta con la Convenzione di Lugano firmata il 16 settembre 1988⁷.

Il testo della Convenzione di Bruxelles del 1968⁸, custodita, a tutt'oggi, assieme agli atti di modifica e nelle versioni originali, negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dei Ministri⁹, rappresenta, quale atto internazionale, la fonte di un sistema di norme che realizza uno stretto coordinamento del potere giurisdizionale in campo civile e commerciale degli Stati ad essa partecipanti.

Gli Stati contraenti, infatti, recependo nei propri ordinamenti le norme convenzionali in esame, hanno inteso adottare una disciplina sulla competenza giurisdizionale e sull'efficacia delle decisioni che si contraddistingue per l'essere formulata in modo rigido e per l'accoglimento di soluzioni fortemente innovative rispetto ai tradizionali schemi della cooperazione internazionale in materia di diritto processuale civile e internazionale¹⁰.

Un ruolo fondamentale per la conoscenza e la comprensione della Convenzione di Bruxelles è rappresentata dall'attività interpretativa della Corte di giustizia.

Infatti, le Parti contraenti della Convenzione hanno riconosciuto alla Corte di giustizia, nel Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971 (art. 1), la competenza a pronunciarsi sull'interpretazione della Convenzione e del relativo protocollo¹¹.

Le pronunce pregiudiziali della Corte comunitaria talvolta contribuiscono

⁷ La Convenzione di Lugano viene denominata anche «Convenzione parallela» in quanto riprende in gran parte la Convenzione di Bruxelles del 1968 e successive modifiche, riproponendo la stessa struttura e numerose disposizioni normative. Tuttavia tale Convenzione, conclusa tra gli Stati membri della Cee ed i Paesi Efta (v. in *Guce* n. C 189 del 28 luglio 1990), rappresenta un atto internazionale distinto dalla Convenzione di Bruxelles anche con riguardo all'ambito di applicazione.

⁸ Il testo della Convenzione è pubblicato in *Guce* n. L 229 del 31 dicembre 1972. La Convenzione di Bruxelles è entrata in vigore il 1° febbraio 1973 tra i sei Stati fondatori della Cee; l'Italia vi ha provveduto con legge di ratifica e di esecuzione il 21 giugno 1971, n. 804, in *Guri* n. 254 dell'8 ottobre 1971.

⁹ Il testo nella versione modificata, che coordina, senza forza vincolante, i testi ufficiali è pubblicato in *Guce* n. C 97 dell'11 aprile 1983, v. anche *Codice della Convenzione di Bruxelles e di Lugano*, a cura di T. Ballarino e L. Mari, Milano, 1992; *Codice del Diritto Internazionale Privato della Comunità europea*, a cura di R. Clerici, F. Mosconi e F. Pocar, Milano, 1992.

¹⁰ In argomento v. A. Di Blase, *Connessione e litispendenza nella convenzione di Bruxelles*, Padova, 1989; C. Biscaretti Di Ruffia, *Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato convenzionale*, Padova, 1989; T. Vassalli di Dachenhausen, *Il coordinamento tra convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Napoli, 1993; M. R. Saulle, *Diritto comunitario e diritto internazionale privato*, Napoli, 1983 e per talune branche, in particolare, v. L. Daniele, *Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale*, Padova, 1987; R. Baratta, *Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti*, Milano, 1991.

¹¹ Il Protocollo di Lussemburgo è entrato in vigore il 1° settembre 1975 tra i sei Stati fondatori della Cee; l'Italia vi ha provveduto con legge del 19 maggio 1975 n. 180 in *Guri* n. 151 dell'11 giugno 1975.

a chiarire ed a precisare i contenuti normativi, al fine di impedire applicazioni difformi delle stesse disposizioni, talvolta si presentano come "arricchimenti" del semplice dato normativo e testuale. Ciò si è verificato, in particolare, allorché la Corte, in osservanza dei principi sull'uguaglianza e sulla uniformità dei diritti e degli obblighi scaturenti dalla Convenzione nei confronti delle Parti contraenti, ha attribuito rilevanza autonoma ai termini ivi impiegati.

Compito, quest'ultimo, assunto dalla Corte comunitaria nonostante che lo scopo previsto nella Convenzione di Bruxelles non sia quello di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati contraenti, bensì quello di ripartire le competenze giurisdizionali per favorire una pacifica soluzione delle controversie in materia civile e commerciale, nell'ambito delle relazioni tra gli Stati contraenti, e di facilitare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie¹².

La controversia *Shevill*, sottoposta alla Corte di giustizia, concerne la determinazione del giudice competente a conoscere di un'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione in più Stati di un articolo di stampa ritenuto diffamatorio.

La sentenza in commento verte su alcune questioni sollevate nell'ambito di una lite sorta, da un lato, fra la signora Shevill, cittadina britannica impiegata negli uffici di cambio della Chequepoint Sarl e la stessa società, la Chequepoint International Ltd, la Ixora Trading Inc. nonché, dall'altro lato, la società Presse Alliance Sa che rappresenta la casa editrice del giornale «*France Soir*».

Questi sono i fatti di causa. La casa editrice aveva pubblicato nel settembre del 1989 un articolo relativo ad un'operazione condotta dagli agenti della squadra narcotici della polizia francese in alcuni locali adibiti ad uffici di cambio e gestiti a Parigi dalla Chequepoint Sarl.

Secondo la signora Shevill, le società Chequepoint e la Ixora Trading Inc. l'articolo incriminato conteneva elementi diffamatori nei loro confronti. Pertanto, le stesse parti, ritenutesi lese nella reputazione e nell'immagine sociale, hanno citato in giudizio la casa editrice davanti alla *High Court of England and Wales* per chiedere il risarcimento dei danni arrecati a seguito della pubblicazione dell'articolo messo in circolazione sia in Francia e sia in altri Stati europei.

Le parti attrici non hanno ritenuto opportuno fornire la prova dell'esistenza del danno sofferto a seguito della pubblicazione dell'articolo controverso, in quanto il diritto inglese, in materia di diffamazione a mezzo stampa, presume, fino a prova contraria, la sussistenza di tale pregiudizio.

¹² Cfr. sentenza del 15 maggio 1990 in causa n. 365/88, *Hagen*, in *Raccolta*, 1990, I, p. 845, p.to 17.

La diffamazione a mezzo stampa in diritto inglese può assumere due forme.

La prima forma (*slander*) che consiste nella dichiarazione falsa e diffamatoria verbalmente pronunciata nei confronti di una persona, dà diritto a proporre un'azione civile di risarcimento del danno ma non costituisce reato. Si tratta, in particolare, di un illecito civile che può consistere, ad esempio, nell'attribuire ad un soggetto la responsabilità di un reato punibile con una pena detentiva, oppure la contrazione di una malattia contagiosa, oppure anche nel compiere atti diretti a screditare un soggetto nella propria attività o a denigrarne i costumi sessuali¹³.

La seconda forma di diffamazione, a mezzo stampa (*libel*), richiede che l'atto o il fatto diffamatorio venga portato a conoscenza di terze persone tramite la forma della pubblicazione e che la persona diffamata sia ancora in vita.

Questa fattispecie può integrare un reato grave (*public libel*) quando si realizza nella diffusione di notizie atte a turbare l'ordine pubblico mediante la pubblicazione di scritti o di immagini oscene, altrimenti può configurare solo un illecito civile (*private libel*) da accertarsi in sede giudiziaria. Se poi le affermazioni in mala fede sono dirette a danneggiare le attività economiche, come, ad esempio, le attività imprenditoriali di un determinato soggetto, si è allora in presenza di *malicious falsehood*, un atto doloso che presenta le caratteristiche della premeditazione e dell'intenzionalità.

Il *Defamation Act* del 1952, che costituisce la legge fondamentale in materia di diffamazione, ha mitigato il rigore con cui il reato (*libel*) viene considerato dalla *common law*, stabilendo che l'offerta di riparazione (*offer of amends*) ed il fatto di apportare rettifiche (*making amends*) in caso di buona fede costituiscano una valida tattica difensiva in giudizio integrando al riguardo una circostanza attenuante. Ad ogni modo la diffamazione a mezzo stampa nel diritto inglese assume principalmente la veste di illecito civile. La normativa inglese consente alla persona che ritenga di essere stata diffamata il diritto di ottenere, in sede cautelare, una *injunction* per impedire la pubblicazione o le successive pubblicazioni dell'articolo incriminato, e al termine del giudizio, qualora ne sia stata accertata l'illiceità, il risarcimento del danno che può consistere anche in somme considerevoli.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di giustizia e con riferimento ai fatti di causa, emerge che circa un mese dopo la proposizione della domanda giudiziale avanti alla Corte inglese, la casa editrice, Presse Alliance Sa, pubblicava sullo stesso quotidiano («*France Soir*») un testo di scuse, precisando di non aver avuto alcuna intenzione diffamatoria e tanto meno di aver

¹³ *Dizionario giuridico*, a cura di F. De Franchis, voci *slander*, p. 1366; *libel*, p. 953, Milano, 1984.

voluta insinuare nel pubblico dei lettori l'idea che uno dei proprietari degli uffici di cambio della Chequepoint o la signora Shevill fossero coinvolti in un traffico di stupefacenti o in operazioni di riciclaggio di denaro sporco.

Successivamente costituitasi in giudizio, la Presse Alliance Sa contestava la competenza del giudice adito a conoscere la controversia invocando l'applicabilità della Convenzione di Bruxelles e sostenendo che nessun evento dannoso ai sensi dell'art. 5, punto 3, della stessa Convenzione si era prodotto in Inghilterra.

Occorre rilevare che la disciplina prevista dalla Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale si avvicina agli schemi della competenza territoriale presente negli Stati membri. Infatti, i *fora* competenti appaiono determinati sul presupposto che gli Stati contraenti formino un blocco territoriale unitario, nel cui ambito la cognizione della controversia debba risultare in concreto devoluta ad un solo giudice.

La Convenzione ha individuato così taluni significativi fattori di connessione, con riferimento alle controversie che dovessero sorgere all'interno degli Stati contraenti, attribuendo loro la duplice rilevanza di criteri di competenza giurisdizionale e di criteri di applicabilità delle norme previste nella stessa Convenzione. I fattori di connessione ivi previsti possono essere individuati in base: *a.* alle circostanze presenti in particolari categorie di controversie; *b.* al domicilio del convenuto (art. 2); *c.* alla volontà delle parti.

Infatti, in deroga al principio generale sancito dall'art. 2, primo comma, (cioè quello della competenza dei giudici dello Stato contraente determinato in base al domicilio del convenuto), l'art. 5, punto 3, della Convenzione dispone che «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto»¹⁴.

Tale foro, indicato anche con il termine *forum commissi delicti*, è stato inserito all'interno della Convenzione, in quanto viene contemplato nella maggior parte delle legislazioni nazionali dei primi Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles, ad eccezione del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, dove un tale foro esiste soltanto con riferimento alla materia marittima e stradale.

¹⁴ Nel diritto inglese non si comprende se la diffamazione assuma la connotazione di delitto o quasi delitto; per la nozione di delitti o quali delitti v. il caso *Kalfelis*, sentenza del 27 settembre 1988 in causa n. 189/87, in *Raccolta*, 1988, p. 5565. Quivi la Corte di giustizia è stata chiamata in via pregiudiziale a pronunciarsi sulla questione se la nozione di delitto di cui all'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles dovesse essere interpretata in base al diritto applicabile al caso specifico (*lex causae*), determinato in base al diritto internazionale privato del giudice adito o in base alla sola Convenzione. La Corte, in quella circostanza, ha ritenuto che la norma di cui all'art. 5, n. 3, integrasse una nozione autonoma tale da comprendere qualsiasi domanda che fosse relativa alla responsabilità del convenuto ma che non concernesse la materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1.

Inoltre, la Corte in quell'occasione precisò che ai sensi dell'art. 5, n. 3, il giudice competente a conoscere dell'elemento di una domanda che si basa su una fattispecie delittuosa non è altresì legittimato a giudicare su altri elementi della stessa domanda che concernano fattispecie non delittuose.

La società editrice, Presse Alliance Sa, invocando l'art. 2, comma 1, della Convenzione che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato ove la parte convenuta è domiciliata, e ravvisando che anche a' sensi dell'art. 5, punto 3, il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» concerneva il territorio francese (e non quello inglese), ha ritenuto opportuno eccepire preliminarmente l'incompetenza del giudice inglese adito. Ritenute fondate le argomentazioni sollevate la *House of Lords*, nel marzo 1993, ha sospeso il relativo giudizio per porre la questione alla Corte comunitaria.

La Corte di giustizia si è quindi trovata a dover giudicare in via pregiudiziale sulla disposizione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles e a dover indicare, nell'ipotesi di una fattispecie delittuosa come il reato di diffamazione a mezzo stampa, quali siano i giudici competenti a conoscere del risarcimento dei danni cagionati alla vittima dalla diffusione di un articolo che circola in più Stati aderenti alla Convenzione.

In una delle prime pronunce, (caso *Mines d'Alsace*)¹⁵, è stata sottoposta alla Corte di giustizia la questione se l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» di cui all'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, vada interpretato nel senso di luogo in cui le conseguenze dannose si sono verificate oppure nel senso di «luogo dove è stato commesso il fatto che ha avuto conseguenze dannose (dove è stata commessa l'azione o l'omissione)».

La causa *Mines d'Alsace* riguardava una domanda di risarcimento del danno dovuto all'inquinamento delle acque del Reno causato da uno scarico di rifiuti salini. In quella sede il giudice olandese adito si dichiarò incompetente ritenendo che la causa andasse sottoposta al giudice francese della circoscrizione in cui era avvenuto lo scarico controverso. La Corte comunitaria ha ritenuto in questa circostanza che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» di cui all'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, si riferisca sia al luogo ove si è verificato il danno, sia al luogo ove si è verificato l'evento generatore del danno, con la conseguenza che il convenuto può essere citato, a scelta, dinanzi ai giudici dei rispettivi luoghi indicati.

Così decidendo, la Corte ha riconosciuto alternativamente la competenza a conoscere dell'intera fattispecie, precisando, al riguardo, che il luogo nel quale nasce una qualsiasi responsabilità da delitto o quasi delitto non deve necessariamente coincidere con quello ove si è verificato l'evento generatore del danno.

Successivamente la Corte nel caso *Dumez France e Tracoba*¹⁶ ha delimitato l'ambito di applicazione della norma della Convenzione di Bruxelles con-

¹⁵ Sentenza del 30 novembre 1976 in causa n. 21/76, *Mines de potasse d'Alsace*, in *Raccolta*, 1976, p. 1735.

¹⁶ Sentenza dell'11 gennaio 1990 in causa n. 220/88, *Dumez France e Tracoba*, in *Raccolta*, 1990, I, p. 49.

troversa.

La vertenza *Dumez* concerneva, in particolare, gli ingenti danni verificatisi a seguito dell'interruzione, ad opera di alcune banche tedesche, di determinati finanziamenti a favore di due società tedesche controllate da altrettante società francesi. Secondo queste ultime, il giudice competente sulla domanda di risarcimento dei danni doveva essere considerato solo il giudice del luogo ove si era prodotto il danno economico, cioè presso la loro sede in Francia.

In questa circostanza la Corte non ha ritenuto sussistere la competenza del giudice del luogo in cui venivano constatati e lamentati i danni, come conseguenza del pregiudizio subito da terzi, vittime dirette del fatto dannoso.

Occorre rilevare che mentre nella sentenza *Mines d'Alsace* la Corte ha interpretato la nozione «luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso» senza prendere a riferimento le differenti ripercussioni dell'evento dannoso sulla persona danneggiata, quale vittima diretta o indiretta, nel caso *Dumez* una simile distinzione è stata considerata. Infatti, nel caso *Dumez*, la Corte ha ravvisato che, quando è la vittima indiretta ad assumere di aver subito un danno personale ed a promuovere la lite, il giudice competente è solo quello del luogo in cui si è manifestato l'evento generatore del danno, in quanto questo è l'unico luogo a presentare un rapporto stretto con gli altri elementi costitutivi della responsabilità. Fattispecie questa che non può verificarsi se si considera competente il giudice del luogo ove si è prodotto il danno (domicilio della vittima indiretta)¹⁷.

Dopo tali pronunce la Corte, nella fattispecie *Shevill* in esame, ha ritenuto che il criterio dell'art. 5, punto 3, costituisce una competenza "speciale" la cui scelta dipende da un'opzione operata dall'attore e trova il suo fondamento «nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale» (p.to 19 della motivazione).

Infatti, la Corte sostiene che adottare come unico criterio di collegamento quello del luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno determina una confusione tra l'ordine dei criteri previsti nella Convenzione di Bruxelles, cosicché la stessa gerarchia ivi prevista risulterebbe priva di alcun valore e di effetto utile.

La Corte ritiene che, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno può costituire un significativo collegamento al pari del luogo in cui il danno si è verificato, dato che ciascuno di

¹⁷ Cfr. motivazione nella sentenza dell'11 gennaio 1990, *Dumez France e Tracoba*, cit., p.ti 11 e 21.

questi criteri può, a seconda delle circostanze, rivelarsi utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo.

Così ragionando, la Corte è giunta ad attribuire una competenza (alternativa) a conoscere della domanda di risarcimento dei danni per una pubblicazione diffamatoria sia al giudice dello Stato del luogo ove è stabilito l'editore (luogo del domicilio del convenuto), e sia al giudice di ciascun Stato dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la parte offesa assume di aver subito il danno (lesione alla reputazione). Tuttavia, la Corte, sottolineando che nella seconda ipotesi ricorre la fattispecie della diffamazione internazionale a mezzo stampa, rileva che le autorità giurisdizionali così adite sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito, mentre qualora venisse adito il giudice del luogo ove è stabilito l'editore (luogo del domicilio del convenuto) questi sarebbe competente a conoscere del risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella sua totalità ed integralità.

E ciò perché, nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa di un articolo diffuso in più Stati, il luogo dell'evento generatore può essere solo il luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione controversa in quanto costituisce il luogo d'origine del fatto dannoso, nel quale l'articolo diffamatorio è stato stampato e messo in circolazione.

La sentenza *Shevill* riconosce, pertanto, anche al giudice inglese adito (giudice del luogo ove si è prodotto il danno) la competenza a giudicare (in base alle norme di conflitto del diritto nazionale) dell'esistenza dei danni arrecati dalla pubblicazione diffamatoria alle parti attrici e, nel silenzio della Convenzione, anche della determinazione delle condizioni in base alle quali occorre valutare la natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell'esistenza e della portata del danno lamentato.

La sentenza *Shevill* assume particolare importanza non tanto perché riconosce una duplice competenza giurisdizionale a giudicare di una medesima fattispecie, avente rilevanza internazionale quale è una pubblicazione diffamatoria che circola in più Paesi (parti alla Convenzione di Bruxelles), sia allo Stato in cui l'evento dannoso si è prodotto e sia allo Stato in cui i danni derivanti dall'evento si sono manifestati, quanto perché arriva a circoscrivere la stessa competenza.

Infatti, l'unica distinzione che sussiste tra le ipotesi menzionate concerne il fatto che, qualora la controversia sorga nello Stato ove l'evento generatore del danno si è prodotto, il giudice adito sarà competente a conoscere di tutti i danni verificatisi in ogni Stato Parte. Mentre, qualora la questione venga sottoposta al giudice dello Stato in cui i danni si sono manifestati, la competenza sarà limitata a quelli sofferti in questo territorio.

La legge, poi, applicabile alla fattispecie sarà individuata sulla base delle norme di diritto internazionale privato.

A livello comparativo si può rilevare che qualora la medesima controversia sorga tra più soggetti residenti in diversi Stati e venga proposta in Italia, quale luogo ove il danno si è manifestato, anziché in Francia, luogo ove il fatto generatore si è prodotto, il danneggiato, avvalendosi ipoteticamente (dal prossimo settembre) della nuova legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato (art. 62)¹⁸ potrebbe invocare, in alternativa alla legge italiana (*lex loci eventus delicti*) l'applicazione della legge francese. Ad ogni buon conto si deve ritenere che, in base all'orientamento della Corte di giustizia nella sentenza *Shevill*, il giudice italiano che si trovi ad applicare la legge francese giudicherà limitatamente al danno sofferto in Italia.

Infatti, l'ordinamento italiano prevede in tema di responsabilità per fatto illecito, qualora venga iniziato sul proprio territorio un procedimento che presenti elementi di internazionalità, la possibilità di richiedere l'applicazione o della legge del luogo dove si è verificato l'evento dannoso o della legge del luogo ove il danneggiato ritenga che l'evento generatore del danno si sia prodotto.

Lodevole è pertanto l'atteggiamento del nostro Stato che, aderendo ad una corrente liberale, a dieci anni dalla proposta di riforma del sistema di diritto internazionale privato¹⁹, in materia di responsabilità per fatto illecito, ha codificato e fatto proprio assieme al criterio di collegamento del *forum commissi delicti* anche quello del *forum eventus delicti* consentendo a qualunque cittadino dei Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles, residente o domiciliato in Italia, la facoltà di invocare la normativa nazionale più favorevole: o del luogo ove si ritenga danneggiato illecitamente ovvero del luogo ove l'evento generatore si è prodotto, con la conseguenza che, se il territorio italiano non rispondesse ad una delle suddette condizioni, la legge italiana potrebbe non trovare applicazione.

Adabella Gratani

¹⁸ La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 218, in *Guri* n. 68 del 3 giugno 1995, all'art. 62 intitolata «Responsabilità per fatto illecito» così recita: «1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. 2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato».

Il provvedimento, che si presenta innovativo in particolare perché consente agli atti ed alle sentenze straniere di essere rese immediatamente esecutive nell'ordinamento senza intraprendere alcun procedimento di delibazione, contiene altre innovazioni che determineranno l'abrogazione e la modifica di taluni articoli contenuti nelle preleggi e nel codice civile. Il provvedimento consta di settantaquattro articoli ripartiti in quattro titoli: (I) disposizioni generali, (II) giurisdizione italiana, (III) diritto applicabile ed (IV) efficacia di sentenze ed atti stranieri.

¹⁹ Cfr. G. Gaja (a cura di), *La riforma del diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 1994.